

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“Città della Riviera del Brenta”**  
*Municipio di Dolo – Via Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (VE)*  
**Polizia Locale**  
(tel. 041-410769 - fax 041-413027)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL' ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA  
MUNICIPALE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 10/2004  
ESECUTIVO il 28.06.2004

Modificato con Delibera dell'Assemblea n. 11 in data 10.03.2005  
ESECUTIVO il 15.04.2005

Modificato con Delibera di Consiglio n. 24 in data 28.11.2013  
ESECUTIVO il 05.01.2014

## **ART. 1 – Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65, è disciplinato dalle sottoriportate disposizioni.

## **ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione: Presidi tattici difensivi e di autosoccorso.**

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm o 9 x 17 mm.

Il modello viene scelto, con determina del Comandante del Corpo, fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui al comma 1° impegnati in particolari servizi, su disposizione del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che devono essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. capsicum, non classificati come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, il personale preposto può essere dotato di sciabola.

## **ART. 3 – Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria quando si tratta di custodire armi di riserva, armi non assegnate ed eventuali armi custodia temporanea durante i periodi indicati al successivo comma 1 dell'art. 11, in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto di Venezia.

## **ART. 4 – Servizi svolti con armi**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma in dotazione, durante il servizi indicati nell'ordine di servizio giornaliero. I servizi serali o notturni si svolgono con la dotazione dell'arma.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente autorità.

## **ART. 5 – Assegnazione dell'arma**

L'arma, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza. Può essere portata esclusivamente su disposizione del Comandante che provvede di volta in volta, in relazione alle necessità, tipologia e natura del servizio, ad inserirla come dotazione individuale nell'ordine di servizio giornaliero.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente dell'Unione che provvede annualmente alla sua revisione.

Il provvedimento di cui al punto che precede è comunicato al Prefetto e sono annotati nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

#### **ART. 6 – Modalità di porto dell'arma**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna.

Il Comandante può disporre, per particolari servizi, il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili, purché nell'ambito del territorio comunale.

Il Comandante può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### **ART. 7 – Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti, salvo diversa disposizione del Comandante, senza l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

E' consentito il porto dell'arma fuori del territorio dell'Unione nei servizi di scorta ai plichi elettorali.

#### **ART. 8 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

#### **ART. 9 – Prelevamento, versamento e uso dell'arma**

Durante i servizi in cui non è prevista la dotazione dell'arma gli assegnatari possono depositare temporaneamente le pistole, prive di fondina e munizioni, in appositi armadi corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte presenti negli uffici del Comando.

Copia di riserva delle chiavi dei contenitori assegnate agli addetti è conservata a cura del Comandante in apposito armadio corazzato o cassaforte.

Presso gli uffici del comando è istituito il registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni sono annotati su apposito registro le cui pagine sono preventivamente vistate dal Comandante.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" o dal Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

#### **ART. 10 – Doveri dell'assegnatario**

L'addetto al Corpo di polizia municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
- g) Custodire debitamente l'arma in sicurezza, presso il proprio domicilio, con le modalità previste dalla normativa vigente

#### **ART. 11 – Custodia delle armi**

L'arma e le munizioni assegnate, su richiesta del consegnatario, possono essere versate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 9, per la custodia temporanea, presso il comando durante i periodi di congedo, malattia ed altre assenze superiori a tre giorni lavorativi.

Le armi non assegnate, le armi di riserva e le armi versate per la custodia temporanea di cui al comma precedente, prive di fondina e delle munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, le cui chiavi sono custodite dal comandante che le deposita in apposito armadio metallico corazzato, con serratura di sicurezza o a combinazione, presso gli uffici del Comando.

Le munizioni non assegnate, le munizioni di riserva e quelle versate in custodia temporanea di cui al comma 1 sono conservate, con le stesse modalità di cui al comma che precede, in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **ART. 12 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni.

All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

#### **ART. 13 – Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito.

#### **ART. 14 – Controlli e sorveglianza**

I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante.

L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro.

Il Presidente dell'Unione ed il Comandante dispongono visite periodiche di controllo.

#### **ART. 15 – Doveri del consegnatario (Comandante)**

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) La custodia delle armi di riserva, delle armi non assegnate e delle armi temporaneamente versate ex art 11 comma 1, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

#### **ART. 16 – Addestramento al tiro**

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n° 286.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro è comunicata dal Comandante al Prefetto almeno sette giorni prima.

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

#### **ART. 17 – Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge n. 65/86, del D.M. n. 145/1987, della Legge n. 110/75 e successive modificazioni ed integrazioni, del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 ed ogni altra vigente disposizione in materia.

#### **ART. 18 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore espletati gli adempimenti previsti dallo Statuto dell'Unione ed è comunicato al Prefetto di Venezia.